



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022: piano del fabbisogno annualità 2020 ed aggiornamento dotazione organica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO:

- l’art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, comma 1, a mente del quale: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, che stabilisce che *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare...”*;
- l’art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- l’art. 6 *ter* del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, il quale stabilisce che *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*;
- l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’ *art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114* ed in particolare l’art. 3, comma 5, che autorizza, a partire dall’anno 2018, l’utilizzo del 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;

- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8.05.2018, recante *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;
- la L. n. 145/2018, articolo 1, comma 258 afferente il rafforzamento strutturale dei C.P.I. nell'erogazione dei servizi destinati agli utenti;
- il D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare l'art. 14-bis, comma 5-sexies, che prevede: *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*. Lo stesso articolo, modificando il D.L 90/2014 convertito in legge 114/2014, prevede l'estensione da tre a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati;
- il D.L. 30/04/2019, n. 34 ed in particolare l'art. 33, che recita: *“...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.”*.
- il D.M. 03/09/2019, *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2019, n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto.

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all'art. 2, del medesimo decreto, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

- regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, **11,5** per cento.

VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 18/12/2019, recante le linee operative per l'applicazione del D.M. del 3 settembre 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58;

DATO ATTO che il limite di spesa, di cui all'art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019, inizialmente determinato con la citata D.G.R. 157/2020 per l'anno 2020, è stato rideterminato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, e, pertanto, riferibile alla media delle entrate 2017-2018-2019 e alla spesa di personale 2019, come previsto dal citato D.M. del 3 settembre 2019, n. 34 e

individuato, come specificato nell'allegato D alla presente deliberazione, nella misura percentuale dello **0,60%**, corrispondente al valore di euro **4.746.140,05**, di cui € 406.572,30 già assegnati al Consiglio Regionale;

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" ed in particolare, considerato l'art. 31, il quale prevede che la Giunta Regionale, con atti di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 853 del 27/12/2019, recante "*Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021: piano del fabbisogno annualità 2019 ed aggiornamento dotazione organica*";
- la D.G.R. n. 71 del 03/02/2020 recante "*Servizio Autonomo "Audit"- procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 6 unità di personale (4 cat. "D" e 2 cat. "C") con contratto a tempo determinato per la gestione delle attività relative ai fondi POR FESR e POR FSE 2014-2020. Piano stralcio lavoro flessibile per l'anno 2020*";
- la D.G.R. n. 157 del 24/03/2020, recante "*Determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 33, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 relativo al personale a tempo indeterminato della Regione Abruzzo – anno 2020*".

DATO ATTO che il piano approvato con la richiamata D.G.R. n. 853/2019 è stato in parte già realizzato e per la restante parte troverà realizzazione all'esito delle procedure avviate;

CONSIDERATO che le "*linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) "*... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*" (art.4 comma 2); b) "*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*" (art.4, comma 3); c) "*Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge*";

CONSIDERATO che l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 dispone: "*Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento*

di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, opportuno riservare ai dipendenti di categoria, al fine di valorizzare le professionalità interne, una percentuale del **30%** dei posti disponibili per le procedure selettive, ai sensi del sopracitato art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante: *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.”*;

VISTO l’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l’art. 1014 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010 che dispone una riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

RITENUTO di dover prevedere una quota pari al 30% dei posti disponibili per l’assunzione di personale non dirigente destinatario della riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs 66/2010 e, nel limite dei posti non assegnati, della riserva ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 ed in subordine, della riserva ex articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RILEVATO che le riserve di cui sopra, cumulate, non possono superare il 50% e, pertanto, garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno, più volte raccomandato dalla Corte Costituzionale;

VISTO l'articolo 14 - bis, comma 1 b), del D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito in legge, con modificazioni dall’ art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui si prevede che è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali, riferite al triennio precedente (modifica apportata al comma 5, dell’art. 3, del D.L. n. 90/2014 dalla Legge di conversione n.114/2015 e successivamente dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015);

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

- “Allegato A” che riporta la programmazione dei fabbisogni ed il calcolo della dotazione organica relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, dove per “dotazione organica” si intende il numero del personale in servizio, detratto del numero delle cessazioni previste e sommato al numero dei posti programmati;
- “Allegato B” che riporta, nel dettaglio, i profili professionali e le tipologie di assunzione da programmare per l’anno 2020 ed il calcolo del costo del piano assunzionale;
- “Allegato C” che riporta il costo della dotazione organica 2020-2021-2022 ed il calcolo dei limiti economici;
- “Allegato D” che riporta la verifica dei limiti di spesa per l’anno 2019;
- “Allegato E” che riporta il calcolo delle cessazioni;
- “Allegato F” che riporta il piano assunzionale 2021 a tempo determinato per il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Sanità;

PRECISATO CHE:

- la pianificazione per l’anno 2020 deve essere funzionale alla soddisfazione delle specifiche

esigenze di efficienza, economicità e qualità, tradotte anche in specifici obiettivi, tanto che è ravvisabile uno stretto collegamento tra piano dei fabbisogni e piano pluriennale delle attività e della *performance*;

- in coerenza con le assunzioni già programmate e avviate in esecuzione della DGR 853 del 27.12.2019, e tenuto conto delle richieste pervenute dai singoli Dipartimenti, il piano dei fabbisogni, per l'anno 2020, può essere determinato come riportato nei citati allegati "A" e "B";
- ed in particolare:
 - o si prevede il parziale utilizzo del budget assunzionale calcolato ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 1 lett. b) del D.L. 4/2019, sulle cessazioni dell'anno 2020, con una conseguente riduzione della dotazione organica complessiva;
 - o per il completamento delle stabilizzazioni effettuate, nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, si destinano n. 8 posti di cat. D;
 - o si prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time per n. 2 categorie D;
 - o si considera il reclutamento di n. 6 unità di personale, di cat. D e C, a tempo determinato, per il Servizio Autonomo "Audit" già autorizzato con D.G.R. 71/2020;

DATO ATTO che nelle more della definizione e del completamento delle procedure concorsuali e di mobilità è possibile il ricorso all'istituto di cui all'art. 30, comma 2-*sexies*, del d.lgs. 165/2001, che recita: *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*.

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 *quater*;

VISTA la D.G.R. n. 380 del 01/07/2019, recante *"Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021 ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 198/2006"*;

RILEVATO che dalla ricognizione annuale non si evidenziano situazioni di personale in eccedenza nelle categorie e nei profili professionali oggetto dei piani assunzionali di cui al presente provvedimento;

VISTO il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2019 ed il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica relativo al bilancio di previsione 2020 trasmesso dal Servizio Bilancio-Ragioneria con e-mail del 21/12/2020;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di informativa sindacale e di confronto con le rappresentanze territoriali ed aziendali in data 28 dicembre 2020;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare i seguenti allegati "A" – Dotazione Organica, "B" – Piano Assunzionale 2020, "C" – Costo della Dotazione Organica, "D" – Verifica dei limiti di Spesa Anno 2019, "E" – Calcolo delle Cessazioni, "F" – Piano Assunzionale 2021 – Tempo Determinato, tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data del 01.01.2020,

come riportata nell'allegato "A";

3. di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale riportato nell'allegato "B", così come dettagliatamente indicato per categoria e per profilo;

4. di procedere, in riferimento al Piano Assunzionale 2020 di cui all'allegato B, all'espletamento delle procedure ivi previste senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

5. di applicare, alla copertura dei posti previsti nell'allegato B, tenuto conto delle stabilizzazioni nel frattempo intervenute, le percentuali per le procedure riservate e per le riserve concorsuali come riportate nel medesimo Allegato B e pertanto:

- di riservare una percentuale del 30% delle capacità assunzionali, alle procedure selettive, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, in favore dei dipendenti interni di categoria, al fine di valorizzarne la professionalità acquisita;
- di riservare una percentuale del 20% delle capacità assunzionali alle procedure selettive ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, in favore del personale in possesso dei requisiti ivi previsti;
- di riservare una percentuale del 30% dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigente a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell'art. 1014 del D.Lgs 66/2010;
- di applicare, nel limite dei posti non assegnati nell'ambito della riserva prevista al punto precedente, e in subordine a questa, un'ulteriore riserva ex articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, decurtata della percentuale di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017;
- di specificare che le riserve di cui ai precedenti due punti, cumulate, non possono superare il 50% e, pertanto, garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno, più volte raccomandato dalla Corte Costituzionale;

6. di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i Dirigenti di cui all'art. 22 della L.R.77/99, per i Dirigenti di cui all'art.19, comma 5 bis del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii, per i componenti degli Uffici di Supporto agli organi di direzione politica ed altre forme contrattuali nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, nell'ambito del limite di cui all'allegato "D", della presente delibera;

7. di confermare, nelle more della definizione e del completamento delle procedure di reclutamento avviate e da avviare, il ricorso all'istituto di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 nei limiti e con le modalità già autorizzati con la DGR 853/2019, tenuto conto dei provvedimenti di assegnazione già adottati;

8. di stabilire che gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento trovano capienza nei pertinenti capitoli di bilancio appositamente individuati;

9. di dare atto della non completa realizzazione delle procedure previste dai piani di fabbisogno per gli anni 2016-2017-2018-2019 e, per l'effetto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019, l'espletamento delle procedure necessarie fino al loro completamento, da intendersi ricomprese nel piano approvato con la presente;

10. di autorizzare, a stralcio del Piano Triennale di Fabbisogno 2021 – 2023, Piano Assunzionale 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, e nelle more del completamento delle procedure in itinere, l'assunzione a tempo determinato delle figure professionali riportate nell'allegato "F" per il rafforzamento amministrativo del Dipartimento Sanità;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICI: “SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA” -
 “TRATTAMENTO ECONOMICO”

L'Estensore
Valeria DELLE DONNE
F.to elettronicamente

(firma)

I Responsabili degli Uffici
Dott.ssa Clementina GRAZIANI
F.to elettronicamente

(firma)
Gianfranco DI MATTEO
F.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
VACANTE

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio BERNARDINI
F.to digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino LIRIS
F.to digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====